1866

N° 346

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Lunedì 17 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti a S. M. il Re in udienza del 14 corrente sul decreto per l'ordinamento dell'amministrazione del fondo pel culto.

SIRE,

Nel sottoporre alla firma di V. M. il decreto di ordinamento dell'amministrazione del fondo per il culto devo richiamare all'alta Sua considerazione i motivi che determinarono l'istituzione dell'amministrazione medesima, il carattere che le fu impresso e le attribuzioni che le furono conferite per discorrere quindi sulle disposizioni principali dello stesso ordinamento. Il progetto di legge presentato dal Governo al Parlamento per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici, per la conversione e l'ordinamento dell'asse ecclesiastico chiamava il fondo del culto a raccogliere, dirò così, la successione degli enti morali soppressi ed a rappresentare anche in parte quelli conservati.

La Commissione nominata nel seno della Camera dei deputati per esaminare e riferire su quel progetto ha lungamente discusso in proposito. Sembrava unanime il desiderio di non creare una speciale amministrazione al detto fine, ma non si era di accordo nel decidere a chi si dovesse attribuire l'incarico delle svariate ed importanti operazioni necessarie per l'esecuzione dell'accennata legge, le quali, richiedendo speciali cognizioni ed attitudini tanto per la definizione della diversa natura degli enti soppressi o conservati e per la liquidazione e distribuzione dei beni, quanto per l'accertamento della rendita da iscriversi e la liquidazione delle pensioni e degli assegni ai religiosi od investiti dei benefizi, dimostravano evidentemente la somma convenienza d'istituire un'amministrazione speciale del fondo pel culto. Riconoscendo questa convenienza, ed informando alla medesima le sue deliberazioni, la detta Commissione aveva però cura di aggiungere: « Ma non « si vuole che un'amministrazione temporanea, « poichè, liquidati i beni e la rendita iscritta e « i diritti degli enti morali conservati e i pesi, « sarà facile provvedere altrimenti. Giova sperare che nel frattempo le circostanze permetteranno di costituire le comunioni parrocchiali e diocesane e di avere quindi la rappresentanza naturale della Chiesa, alla quale si « deve affidare quanto al culto si attiene senza « che ne sia lo Stato lo amministratore. La « Commissione se non ha potuto sin d'ora attuare questo concetto, dal quale dipende la « separazione della Chiesa dallo Stato, ha voluto disporre in modo che l'attuazione si faciliti e si affretti. »

Questo concetto fu accolto dal Governo e dal Parlamento, onde ragionando sul nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato col decreto del 4 corrente mese, e parlando della necessità di sopprimere la Direzione generale dei culti, divenuta superflua presso il Ministero dopo l'istituzione di un'amministrazione speciale pel fondo del culto, quel concetto veniva riprodotto col notare che gli affari d'ordine amministrativo attribuiti all'accennata direzione dovessero passare transitoriamente alla nuova amministrazione, e colla legge che provvederà definitivamente sull'asse ecclesiastico i relativi diritti dovessero consolidarsi nei privati. E quindi nelle accennate materie spettasse soltanto al Ministero un'alta direzione finchè sussisteva la detta amministrazione speciale, e una alta sorveglianza dopo cessata la medesima, rimanendo tuttavia al Ministero i rapporti colla Chiesa e colle altre comunioni religiose, la tutela e l'esercizio di quei diritti che alla Corona per diritto pubblico dello Stato competono sui benefizii e sulle altre istituzioni ecclesiastiche, e che a tale compito bastasse una divisione in luogo delle due che formavano la direzione generale dei culti.

Ritenuto pertanto che l'amministrazione del fondo pel culto ha un carattere essenzialmente temporaneo, dovevasi provvedere al suo ordinamento in modo non solo da evitare al Governo gravi imbarazzi pel collocamento del relativo personale allorchè dovrà cessare, ma anche da garantire per quanto fosse possibile senza pregiudizio dell'erario l'avvenire degli impiegati chiamati a farne parte al fine specialmente di procacciare alla stessa amministrazione funzionari abili e solerti che affrettassero il compito che le è affidato. Vuolsi poi avvertire che sebbene la detta amministrazione sia autonoma e non possa per il principio stesso di separazione da cui emana essere confusa colle altre amministrazioni centrali, quanto ai suoi rapporti di dipendenza verso lo Stato ed ai riscontri per le medesime stabiliti, tuttavia pei grandi interessi d'ordine pubblico che essa concentra nello svolgimento della sua azione e per la partecipazione nei sopravanzi delle rendite dalla legge attribuite alle finanze dello Stato, il Governo è chiamato ad esercitare sulla medesima una vigilanza continua e negli affari più gravi una diretta ingerenza. Laonde se l'amministrazione del fondo per il culto che ha una missione speciale da compiere, ed ha bilanci e riscontri speciali, vuol essere distinta dalle altre amministrazioni centrali, deve però essere assimilata alle medesime nel suo ordinamento e nei suoi rapporti giuridici ed amministrativi. Combinando quindi assieme gli accennati caratteri di temporaneità, di autonomia e di dipendenza limitata verso lo Stato, se dovevasi provvedere al servizio della amministrazione stessa senza creare una nuova classe di impiegati, i quali sarebbero rimasti col tempo privi dell'impiego, dovevasi d'altro canto attribuire alla medesima ed ai funzionari che vi saranno applicati sotto alcune condizioni e limitazioni i diritti e le prerogative che spettano alle amministrazioni ed agli impiegati dello Stato.

L'ordinamento che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M. fu pertanto modellato su quello stabilito per le amministrazioni centrali, lasciando però al regolamento d'ordine interno il compito di svolgerlo nelle parti speciali.

L'amministrazione del fondo pel culto è posta sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, ed esercita le proprie attribuzioni nei limiti e secondo le norme stabilite dalla legge 7 luglio del corrente anno e del regolamento approvato per la sua esecuzione col decreto del 21 stesso mese. Essa gode delle prerogative e franchigie che spettano alle amministrazioni centrali; gli impiegati addetti alla medesima godono nei rispettivi gradi e classi delle prerogative annesse ai gradi e classi corrispondenti delle amministrazioni dello Stato.

Per la natura stessa delle materie che le sono attribuite il servizio dell'amministrazione è ripartito in divisioni od uffizii: sta a capo della medesima un direttore generale il quale ne regola il servizio interno ed esterno. Un ispettore generale è chiamato a coadiuvare il direttore nel vegliare il regolare andamento del servizio. Le norme speciali secondo cui il direttore e l'ispettore generale e gli altri impiegati dell'amministrazione eserciteranno le loro attribuzioni, e le cautele riguardanti il servizio e il controllo della cassa e della contabilità saranno determinate nel regolamento d'ordine interno.

Il personale dell'amministrazione è fornito principalmente da quello delle disciolte Casse ecclesiastiche. Essendo però stata soppressa, come fu sopra avvertito, una delle due divisioni che trattavano nel Ministero gli affari dei culti, fu provveduto che un numero corrispondente d'impiegati passi dal Ministero alla stessa amministrazione. Viene per tal modo evitata la nomina di nuovi impiegati. È sperabile che il personale delle disciolte casse ecclesiastiche e quello che vi sarà chiamato dal Ministero, somministrerà gli impiegati necessarii per compiere le operazioni demandate all'Amministrazione del fondo pel culto. Quando ciò non fosse per verificarsi, saranno chiamati a prestar servizio presso la detta Amministrazione gli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato, e quelli degli Economati generali.

Raffermato per tal modo il concetto di non formare una nuova classe di impiegati e di valersi pel servizio della ridetta Amministrazione del personale delle amministrazioni già esistenti e del Ministero, ragion voleva che venendo a cessare l'Amministrazione medesima, fosse garantita la sorte avvenire dei funzionari che vi sarebbero stati applicati. A tal fine già si è provveduto in parte col decreto anzidetto di riordinamento del Ministero di grazia e giustizia, essendosi stabilito nell'art. 41 che agli impiegati i quali per effetto del nuovo ordinamento passano all'Amministrazione del fondo pel culto, o negli uffizii degli Economati generali, sono applicabili le disposizioni transitorie dello stesso ordinamento, intorno alle condizioni di idoneità, alla conservazione del grado e dello stipendio quando per la soppressione degli uffizii di amministrazione ai quali passano o per altri motivi fossero richiamati a prestar servizio nelle amministrazioni dello Stato. Completando queste disposizioni il decreto che sottopongo all'approvazione di V. M. stabilisce indistintamente che il servizio prestato nella Amministrazione del fondo pel culto è parificato a quello prestato nel Ministero di grazia e giustizia per la nomina ai posti dell'organico del Ministero medesimo e degli uffizii dipendenti.

Da questo concetto passando ad un altro che vi è connesso, il decreto in discorso, conformandosi alle norme già adottate per gli impiegati che dalle amministrazioni dello Stato passarono in quello delle disciolte casse ecclesiastiche, stabilisce che agli impiegati chiamati a prestar servizio nella Amministrazione del fondo pel culto sono applicabili le disposizioni delle leggi generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato e che il carico delle pensioni e l'introito delle ritenute sono devoluti alla Cassa della amministrazione. Non sarebbe però nè giusto nè equo che quelli fra i detti impiegati i quali hanno già prestato servizio negli Economati generali dovessero conseguire l'intera pensione a carico dell'Amministrazione del fondo pel culto, la giustizia e l'equità richiedevano che il corrispettivo della pensione fosse ripartito in proporzione dei servigi prestati a carico delle amministrazioni, nelle quali furono prestati i servizii medesimi. Quindi si è stabilito che per gli impiegati i quali hanno servito negli Economati generali che nei loro bilanci abbiano fondi assegnati pel pagamento di pensioni, queste saranno ripartite a carico dell'Economato generale, e dell'Amministrazione del fondo pel culto in ragione della somma totale degli stipendii che le due amministrazioni hanno corrisposto all'impiegato. Questa disposizione non è nuova; essa trova un precedente legislativo nelle disposizioni che regolano la condizione dei funzionari che dal bilancio dello Stato passarono a carico del bilancio delle provincie. La sanzione data dal Parlamento a tale principio autorizza il Governo ad applicarlo in un caso affatto analogo.

Le stesse ragioni di giustizia e di equità, ed i precedenti legislativi persuadono pure a fare un simile riparto delle pensioni a carico dello Stato per quelli tra i detti impiegati che prestarono servizio nelle amministrazioni dello Stato medesimo.

Ma i poteri conferiti al Governo per ordinare l'amministrazione del fondo pel culto e pei nuovi ordinamenti delle altre amministrazioni non lo autorizzano a modificare; per quanto concerne l'onere della pubblica finanza, le leggi sulle pensioni. Riconoscendo pertanto giusto ed equo l'accennato riparto, il decreto attuale si limita a dichiarare che le disposizioni riguardanti il carico delle pensioni hanno luogo finchè non siasi provveduto con legge al riparto di esse anche a carico dello Stato per gli impiegati che prestarono servizio nelle sue amministrazioni. Il Governo di V. M. si riserva di proporre a tale scopo un progetto di legge nella prossima sessione parlamentare.

Ma se fu avvisato ai mezzi di ordinare l'amministrazione del fondo pel il culto nel modo migliore pel regolare e celere andamento del servizio e per garantire nello interesse stesso dell'amministrazione la sorte degli impiegati che vi saranno addetti, si pensò ad un tempo all'economia della spesa occorrente per l'amministrazione medesima. La pianta di questa porta il numero di 69 impiegati, e di 75, compresi gli uscieri ed inservienti. La spesa complessiva è di L. 188,600.

L'economia che si ottiene sulla spesa già bilanciata per le disciolte Casse ecclesiastiche ascende ad alcune centinaia di migliaia di lire. L'ufficio centrale della Cassa ecclesiastica di Torino aveva in pianta 82 impiegati con una spesa, che, compresi gli straordinarii, ascendeva a L. 191,709 92: a questa somma vuolsi aggiungere l'altra di L. 153,820 per 79 impiegati addetti agli uffizi d'ispezione dell'Umbria e delle Marche, e così in totale il numero di 161 impiegati, tra i quali un direttore ed un ispettore generale, tre capi divisione, oltre agli ispettori locali e la spesa di L. 345,529 92.

La pianta dell'uffizio centrale della Cassa ecclesiastica di Napoli portava il numero di 80 impiegati con un direttore speciale ed un segretario generale, e tre capi divisione, che, compresi gli straordinarii, davano una spesa di L. 308,700.

Riunendo assieme il personale delle due Casse ecclesiastiche e le spese relative, si hanno 241 impiegati e la spesa complessiva di lire 654,229 92. Dal confronto di questa somma con quella surriferita di L. 188,600 risulta che l'amministrazione anzidetta fa sulle spese che occorrevano pel servizio delle disciolte Casse ecclesiastiche un'economia di L. 465,629 92.

È questo un risultamento più che soddisfacente ove siano prese in considerazione le molteplici attribuzioni che furono conferite alla nuova amministrazione colla legge che l'ha istituita. Il fondo per il culto essendo costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti dalla detta legge, e dalle rendite e dai beni in virtù delle leggi precedenti già devoluti alle disciolte Casse ecclesiastiche, la nuova amministrazione è perciò chiamata a compiere le operazioni già demandate a quelle Casse, a liquidare, riscuotere ed amministrare le quote di concorso imposte a favore del fondo pel culto sopra i benefizi parrocchiali, i seminari, le fabbricerie, gli arcivescovadi, i vescovadi, le abbazie, i benefizi canonicali e semplici, le opere di esercizi spirituali, i santuari ed altri benefizi e stabilimenti; essa deve inoltre sorvegliare alla presa di possesso, al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni degli enti morali colpiti di soppressione o di conversione del patrimonio nell'asse ecclesiastico, alla conservazione e restituzione dei mobili e degli immobili il cui usufrutto è conservato agli attuali investiti, e provvedere alla liquidazione e al pagamento delle pensioni concesse ai membri degli ordini e delle corporazioni soppresse, alla liquidazione e pagamento degli assegnamenti fatti agli investiti, al pagamento degli altri oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese di culto cattolico e del supplemento di congrue ai parrochi, e all'adempimento di tutti i pesi che le diverse leggi del Regno ponevano a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto. È vero che la riferita economia di L. 465,629 92 non si può ottenere che gradatamente colla trasformazione del personale delle due Casse ecclesiastiche in quello della amministrazione del fondo pel culto; ma è vero altresì che la detta economia costituisce un fatto compiuto quanto al bilancio necessario pel servizio della nuova amministrazione, e quanto al periodo transitorio per la trasformazione dell'accennato personale vuolsi ritenere che esso non sarà di lunga durata.

Sono queste le disposizioni e le conseguenze dell'ordinamento della nuova amministrazione del fondo per il culto, sulle quali ho creduto opportuno di richiamare in modo speciale l'alta considerazione della M. V. Rispondono pur esse al duplice concetto che informa il nuovo organico del Ministero, e che mi sarà di guida nel compiere gli altri lavori di ordinamento in corso, economia e discentramento, per cui limitando l'ingerenza dello Stato nei voluti confini, l'amministrazione si semplifica, tutte le libertà trovano il loro naturale svolgimento e diminuiscono le spese della pubblica finanza.

Nella fiducia che sarà dato in tempo non lontano di provvedere definitivamente sull'asse ecclesiastico, ritornando ai privati i diritti di amministrazione che spettano ai medesimi, onde sarà instaurata anche sotto tale rapporto la libertà del culto, propongo intanto alla M. V. di volere approvare colla Sua firma Sovrana il decreto che ho l'onore di sottoporle.

Il numero 3384 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 7 luglio 1866, n° 3036;

Visti i decreti del 24 ottobre 1866, n° 3306, e del 4 novembre successivo, n° 3331; volendo provvedere all'ordinamento dell'amministrazione del fondo pel culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'amministrazione del fondo per il culto è posta sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, ed esercita le proprie attribuzioni nei limiti e secondo le norme stabilite dalla legge 7 luglio 1866, n° 3036 e del regolamento approvato per la sua esecuzione col decreto del 21 stesso mese, n° 3070.

Essa è parificata nei diritti e nelle prerogative alle amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 2. Il servizio dell'amministrazione del fondo per il culto è ripartito in divisioni ed uffizi.

Le attribuzioni di ciascuna divisione ed ufficio e dei funzionari che vi sono addetti, il riparto e l'assegnazione del personale sono stabiliti con regolamento d'ordine interno.

La pianta del personale dell'amministrazione ed i relativi stipendii sono determinati nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli.

Art. 3. I gradi e l'ordine gerarchico degli impiegati dell'amministrazione del fondo per il culto sono stabiliti come segue:

Direttore generale.
Ispettore generale.
Direttori capo di divisione.
Capi sezione di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Cassiere.
Segretari di 1ª e 2ª classe.
Vice segretari.
Controllore.
Primi commessi.
Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Gli impiegati della detta Amministrazione godono nei rispettivi gradi e classi delle prerogative annesse ai gradi e classi corrispondenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 4. Il direttore generale è nominato dal Re sulla proposta del ministro guardasigilli in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli altri impiegati di grado superiore a quello dei primi commessi sono pure nominati dal Re sulla proposta del ministro guardasigilli, sentito il direttore generale dell'Amministrazione. I primi commessi ed i commessi sono nominati con decreto ministeriale sulla proposta del direttore generale.

Gli uscieri ed inservienti sono nominati dal direttore generale.

Art. 5. Gli impiegati prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni devono prestare giuramento innanzi al direttore generale nella formola stabilita per gli impiegati delle Amministrazioni centrali.

Il direttore generale lo presta davanti il ministro guardasigilli.

Riguardo al termine in cui gli impiegati devono assumere l'esercizio delle loro funzioni e all'anzianità dei medesimi sono applicabili le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 del decreto del 4 novembre 1866, n° 3331. Il detto termine può essere abbreviato e prorogato anche dal direttore generale nei limiti stabiliti dall'articolo 14 dell'accennato decreto. Il servizio prestato nell'Amministrazione del fondo per il culto è parificato a quello prestato nel Ministero di grazia, giustizia e dei culti, per la nomina ai posti stabiliti dall'organico dello stesso ministero e degli uffizi dipendenti.

Art. 6. Sono preferibilmente chiamati a prestar servizio nell'amministrazione del fondo pel culto gli impiegati del Ministero di grazia e giustizia e delle disciolte Casse ecclesiastiche.

Possono anche essere chiamati a prestar servizio nella detta amministrazione gli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato e degli economati generali.

Le condizioni per la nomina ai posti nell'organico della detta amministrazione e le norme concernenti le promozioni e gli aumenti degli stipendi e la disciplina sono stabilite con regolamento speciale da approvarsi per decreto Reale.

Art. 7. Agli impiegati del Ministero delle disciolte casse ecclesiastiche, ed agli altri impiegati chiamati a prestar servizio nella detta amministrazione, alle vedove ed ai figli dei medesimi sono applicabili le disposizioni delle leggi generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato; ma il carico delle pensioni e l'introito delle ritenute sono devoluti alla Cassa dell'amministrazione.

I detti impiegati hanno diritto di cumulare tutti gli anni di servizio prestati nelle amministrazioni dello Stato, nelle disciolte Casse ecclesiastiche e negli economati generali con quello che presteranno nell'amministrazione del fondo per il culto.

Per gli impiegati i quali hanno prestato servizio negli economati generali che abbiano fondi assegnati per il pagamento di pensioni le medesime saranno distribuite a carico degli economati e dell'amministrazione del fondo pel culto in ragione della somma totale degli stipendi che le due amministrazioni hanno corrisposto allo impiegato.

Art. 8. Le disposizioni dell'articolo precedente hanno luogo finchè non siasi provveduto con legge speciale al riparto delle pensioni a carico dello Stato e delle altre amministrazioni indicate nell'articolo medesimo, per quelli tra i suddetti impiegati che abbiano prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

BORGATTI.

TABELLA della pianta del personale e degli stipendi per l'Amministrazione del fondo per il culto.

Numero degli impiegati	DENOMINAZIONE DEGL'IMPIEGATI		STIPENDIO per ciascun grado e classe	TOTALE per grado e classe
1	Direttore generale		L. 8,000	8,000
1	Ispettore generale		» 7,000	7,000
3	Capi di divisione		» 6,000	18,000
6	Capi di sezione	2	» 5,000	
		2	» 4,500	
		2	» 4,000	27,000
1	Cassiere		» 5,500	5,500
10	Segretari	5	» 3,500	
		5	» 3,000	32,500
14	Vicesegretari (1)		» 2,200	30,800
1	Controllore		» 2,200	2,200
8	Primi commessi (2)		» 2,000	16,000
24	Commessi	8	» 1,800	
		8	» 1,500	
		8	» 1,200	36,000
69				
4	Uscieri		» 1,000	4,000
2	Inservienti		» 800	1,600
75	Totale complessivo		L.	188,600

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti
BORGATTI.

(1) I vicesegretari restando più di cinque anni in uffizio senza promozione godono di un aumento di lire 250, e dopo altri 5 anni di un altro aumento di altre lire 350.

(2) Lo stipendio dei primi commessi si accresce di lire 200 per ogni cinque anni di servizio, ma non potrà diventare maggiore di lire 2,600.

Il numero 3363 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Viste le deliberazioni prese dalle rappresentanze dei comuni riuniti di Ceneda e Serravalle in provincia di Treviso;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il novello comune risultante dalla riunione di Ceneda e Serravalle è autorizzato ad assumere la denominazione di Vittorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Il numero 3364 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, n° 2987;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Al bilancio del Ministero della marina pel 1866, titolo 2°, spese straordinarie, sono autorizzate le seguenti maggiori spese rilevanti complessivamente a lire *seicento trentacinque mila*, cioè:

Capitolo 59 - Giornate di cura e materiale d'ospedale L. 95,000
Capitolo 71 - Mercedi agli operai » 540,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 2 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.
DEPRETIS.

Il numero 3373 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 ottobre 1860, n° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario;

Visti gli articoli 1 e 4 del R. decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette provincie la legge sulla professione di procuratore del 17 aprile 1859, n° 3368, si fissò al 1° gennaio 1863 il termine ai procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria;

Visti i decreti 31 ottobre 1860, del R. commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del R. commissario straordinario dell'Umbria ed il Regio decreto 16 gennaio 1861, n° 4587, coi quali le disposizioni sopra riferite della legge 27 ottobre 1860, n° 4380, e del decreto 5 dicembre stesso anno, n° 4462, furono estese anche alle provincie delle Marche e dell'Umbria;

Visti i Regii decreti 14 dicembre 1862, numero 1027, 21 gennaio 1863, n° 1322, 11 gennaio 1865, n° 2130, e 6 gennaio 1866, n° 2769, coi quali il termine come sopra assegnato ai procuratori esercenti nelle provincie anzidette per prestare la malleveria venne successivamente protratto a tutto l'anno 1863, a tutto il 1864, a tutto il 1865 e quindi a tutto il 1866;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il termine fissato dall'art. 4 del R. decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, prorogato coi Regii decreti 14 dicembre 1862, numero 1027, 21 giugno 1863, n° 1322, 11 gennaio 1865, n° 2130, e 6 gennaio 1866, n° 2769, ai procuratori esercenti nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria è prorogato a tutto il 1867.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

BORGATTI.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, ha fatto le seguenti disposizioni:

Con Reali decreti del 25 novembre 1866:

Pizzorno Domenico, maggiore nel 46° reggimento fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio;

Muzio Agostino, id. nel 67° id, id. id.;

Fago Costantino, capitano nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione d'età;

Cirio Gio. Battista, id. id., id. id.;

Salaris cav. Antonio, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo [illegible] in seguito a fattane domanda, per anzianità [illegible] servizio e per ragione d'età;

[illegible] v. Gio. Battista, maggiore nel 22° [illegible] teria, id. id.;

[illegible] ordarme nello stato maggiore

[illegible] 2 dicembre 1866:

[illegible] colonnello co- [illegible] ria, collocato

Campanelli Settimio, segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra, collocato, in seguito a fattane domanda, in aspettativa per infermità comprovata;

Camussi Vincenzo, maggiore nel 56° reggimento fanteria, collocato a riposo in seguito a fattane domanda per anzianità di servizio e per ragione d'età;

Saitto Pasquale, veterinario in 1° nel reggimento lancieri Vittoro Emanuele, id. id.;

Caselli Raffaele, capitano nello stato maggiore delle piazze, id. id.;

Pinedo Achille, luogotenente id. in aspettativa, id. id.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:

In udienza delli 29 novembre 1866:

Rossi Umberto, sottotenente nell'arma d'artiglieria, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma del genio;

Demetrio Salvatore, id. id., id. id.;

Cassiani-Ingoni Luigi, id. id., id. id.

In udienza del 6 dicembre 1866:

Berrini Luigi, luogotenente nell'arma del genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con Regi decreti del 6 corrente il commissario di guerra di 2ª classe nel Corpo d'intendenza militare Melegari Conti Stefano venne collocato in aspettativa per riduzione di Corpo, e lo scrivano Maiset Guido venne collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda a decorrere dall'11 corrente.

Con decreto in data del 15 corr. il ministro di grazia e giustizia ha chiamato a far parte della Commissione instituita con decreto 12 gennaio 1866 per compilare un progetto di Codice penale pel Regno d'Italia, l'avv. Pietro Ellero, professore di diritto penale nella R. Università di Bologna, deputato al Parlamento.

Nella tabella del riparto dei consiglieri provinciali del Veneto pubblicata nel n° 341 della *Gazzetta Ufficiale*, fra i distretti della provincia di Padova assegnavansi per materiale errore n° 3 consiglieri a Montagnana, 4 ad Este e 5 a Monselice.

A parziale rettificazione di detta tabella si avverte che debbono invece ritenersi assegnati n° 4 consiglieri al distretto di Montagnana, 5 a quello di Este e 3 all'altro di Monselice.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Jeri al tocco la Camera si riuniva, ma per difetto di numero non poteva deliberare intorno alla proposizione che le veniva fatta, di procedere alla convalidazione delle elezioni prima di costituire il seggio presidenziale.

Erano assenti i deputati:

Acclavio, Accolla, Allievi, Amaduri, Andreotti, Angeloni, Arcieri, Assanti, Asselta, Avellino, Avitabile.

Basile, Berti, Berti-Pichat, Bertolami, Bertolino, Betti, Biancheri, Bixio, Boncompagni, Borelli, Borsarelli, Bossi, Botta, Botticelli, Bòve, *Bracci, Briganti-Bellini Bellino, Brignone, Brunetti.*

Cafici, Caldesi, Calvonese, Camozzi, Cancellieri, Cannella, Carboni, Carletti-Giampieri, Carrara, Casaretto, Castellani, Castelli Demetrio, Castelli Federico, Castelli Luigi, Cattaneo, Cattani-Cavalcanti, Cavallini, Chiaves, Ciccarelli, Cipriani, Cognata, Colesanti, Colocci, Confalonè, Conti, Coppino, Correnti, Cortese, Costa Antonio, Curzio, Cuzzetti.

Damiani, Damis, Danzetta, De Blasiis, De Blasio Filippo, De Blasio Tiberio, De Boni, De Filippò, Del Giudice, Della Monica, Del Medico, Del Re, Deodato, De Rosa, De Sanctis, Dè Vincenzi, Di Figlia, Di Monale, D'Ondes Reggio.

Ercolani, Errante.

Fabrizi, Facchi, Farina, Fazio-Salvo, Ferrantelli, Ferrara, Finali, Fiorenzi, Fioretti, Fossa.

Garibaldi, Genero, Gianoglio, Gibellini, Giordano Francesco, Giordano Luigi, Giuliano, Giunti, Golia, Grattoni, Greco-Cassia, Grella, Griffini, Guglianetti, Guicciardi.

Jacini.

La Marmora, La Masa, Lanza Giovanni, Lanza-Scalea, Legnazzi, Leonij, Lo Monaco, Lovito, Luzi.

Maccabruni, Magnoni, Mannetti, Mantegazza, Marchetti, Marchione, Marcone, Martire, Marzi, Massa, Massarani, Matina, Mauro, Mazzarella, Melegari, Mellana, Mezzanotte, Minervini, Minghetti, Mongenet, Mordini, Morini, Morosoli, Musolino.

Napoli, Norante.

Olivieri, Orsetti.

Pasella, Pelagalli, Pepoli, Peruzzi, Pescatore, Pescetto, Petitti, Petrone Pasquale, Pettinengo, Pianciani, Piccolomini, Piola, Piolti-De Bianchi, Pisacane, Pizzi, Polsinelli, Polti, Plutino Agostino, Praus, Protasi, Pulce.

Raeli, Ranco, Ranieri, Rasponi Achille, Rega, Riberi, Ricciardi, Rizzari, Robecchi, Romagnoli, Romano Giuseppe, Romano Liborio, Rorà, Rossi, Ruschi.

Sabelli, Sabini, Salomone, Samaritani, Sanguinetti, Sanna, Scalini, Schininà, Scoti, Sella, Semola, Serra Cassano, Servadio, Sineo, Sipio, Sirtori, Sommeiller, Spanò-Bolani, Spasiano, Speciale, Spinelli, Sprovieri, Spurgazzi, Stocco.

Tedeschi, Testa, Toffano, Tamasini, Tonelli, Torre, Toscano, Tozzoli.

Ungaro.

Valerio, Valitutti, Vecchi, Vegezzi, Venturelli, Villa Tommaso, Vinci.

[illegible] delli, Zini.

Zana [illegible]

CASSA CENTRALE [illegible] DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE [illegible] DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dagli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della polizza sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dalla data in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta per tre volte ad intervallo di un mese e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Deposito di lire 3,000 fatto de Martini causidico Giovanni a titolo di cauzione per la libertà provvisoria di Sasso Giovanni Battista; risultante dalla polizza n° 1266 emessa dalla Cassa de' depositi e prestiti di Torino in data degli 8 luglio 1864.

Torino, li 5 ottobre 1866.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto: *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Tabella delle Obbligazioni della ferrovia di Cuneo comprese nella 15ª estrazione seguita in Torino il 15 dicembre 1866.

Prima emissione (Lire 400).

Numeri delle Obbligazioni.

401	698	756	1277	1261	1302	1362
2792	3076	3114	3670	3954	4756	5262
5952	6019	6119	6743	7824	8486	9179
10227	10771	10909.				

Seconda emissione (Lire 500).

Numeri delle Obbligazioni.

86	431	780	1420	2268	3090	3652
3700	3798	4694	7295	7399	7710	8422
10152	11143	11847	12003	12551	13092	14545
15169.						

Torino, il 15 dicembre 1866.

Il direttore capo della 3ª divisione
SINDONA.

Pel direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Il *Times* ha da Barnsley, 13 dicembre:

Ieri al tocco e mezzo avvenne una formidabile esplosione nella miniera di carbone vicino a Barnsley che ha cagionato la morte di molti uomini e fanciulli. Nella miniera ve n'erano circa 400.

Gl'ingegneri della miniera pensano che non vi sia dentro un uomo vivo, così che i morti sarebbero più di 300. L'esplosione non si è tanto estesa da incendiare il carbone, e si spera di ritrovare i corpi, non come avvenne per l'esplosione di Lund hill.

La commozione è grande.

— Si legge nel *Morning Post:*

Nei primi mesi dell'anno corrente le legislature della Nuova Scozia e del Nuovo Brunswick, e quella del Canadà accettarono con imponente maggioranza, per base della Confederazione, le risoluzioni adottate dai delegati delle varie colonie a Quebec nell'autunno del 1864.

I rappresentanti della Nuova Scozia e del Nuovo Brunswick sono stati per alcuni mesi nel nostro paese, e sappiamo che anche in mancanza *dei delegati del Canadà, ritenuti* in patria per la questione dei Feniani, molto fu fatto per la unione di quelle provincie col nostro Governo.

Fortunatamente per noi il pericolo della invasione feniana nel Canadà volge alla fine; mercè le precauzioni prese dalle autorità locali e dal governo inglese, lo stato degli affari nel Canadà non rende più necessaria la presenza nelle provincie di tutto il Consiglio esecutivo; i membri di quella assemblea insieme ai delegati delle provincie marittime si sono riuniti onde apprestare i materiali per far pago il voto del popolo dell'America inglese.

Abbiamo motivo per credere che nelle conferenze ha regnato la più grande armonia, e tutte le quistioni particolari intorno alla proposta unione delle provincie sono in via di essere accomodate in guisa da contentare i desiderii di tutti.

Il governo nella prossima sessione del Parlamento potrà presentare un *bill* per poter risolvere permanentemente la quistione della Confederazione dell'America inglese.

— Si legge nell'*Athenaeum*:

Saviamente ha operato lord Stanley commettendo ad una Commissione giuridica la delicata controversia dei nostri diritti e doveri, com'è ora regolata la nazione dalle sbrigliate leggi della neutralità.

Crediamo che il governo intende di agire secondo il concetto della Commissione, vada o no a sangue a certi partiti, e tutti gli onesti, solleciti della pace e della nostra buona fede, sosterranno lord Stanley.

— Il *Times* ha da Dublino, 13 dicembre:

Un gran numero di uomini di polizia andarono ieri mattina all'Hôtel Armond per sequestrare delle armi, ma non ne trovarono. Arrestarono nondimeno un uomo chiamato O'Keefe e un O'Connor fratello di uno già tenuto sotto custodia. O'Connor aveva indosso un grande pugnale, e ambedue i prigionieri erano ben vestiti.

Gli arresti continuano senza interruzione; la polizia scopre ogni momento armi, munizioni e danari.

PRUSSIA. — Togliamo dalla *Nat. Zeit.* il seguente sunto della discussione alla Camera dei deputati a Berlino sul bilancio della guerra nella seduta del 10:

I signori *Waldeck, de Carlowitz* e *Reichensperger* presentano la seguente mozione appoggiata da molti del partito progressista del centro sinistro e della frazione cattolica:

« Piaccia alla Camera di dichiarare, prima di principiare la discussione sul bilancio della guerra pel 1867:

1° Che questo bilancio ha un carattere essenzialmente provvisorio, dappoichè non comprende i paesi nuovamente incorporati nel territorio prussiano, nè gli Stati della Confederazione del Nord, la cui annessione deve naturalmente pesare sull'ammontare del futuro bilancio della guerra;

2° Che coll'accordare le somme domandate in questo bilancio non si intende approvare tutte le istituzioni di fatto, sulle quali si appoggiano, ma che anzi bisogna persistere a dire che in forza [illegible] articoli 34 e 35 della Costituzione la legge [illegible] 3 settembre 1814 continua, fino a che sia fatta una legge sulla organizzazione, ad essere la regola legale per la durata del servizio nell'esercito permanente, e per i rapporti della landwehr con quello;

3° Che l'effettivo dell'esercito, che a termini dell'articolo 8 della legge 3 settembre 1814 deve esser fissato secondo la situazione dello Stato, non può esser fissato che coll'assenso della rappresentanza del paese. »

Il signor *Vaerst* ha presentato le seguenti proposte:

« Piaccia alla Camera decidere: che al capitolo 54, titolo 1 al 62 delle spese permanenti venga sostituito — spese dell'amministrazione militare.

« Pel 1867 si accordano in cifra rotonda talleri 41,574,300; 118,201 dei quali dovranno venir tolti in seguito.

« La ripartizione di questa somma fra i titoli 1 al 62 dell'amministrazione militare per l'anno 1867 è affidata al governo. »

Il signor *Wirchow* ha presentata la seguente proposta:

« Piaccia alla Camera decidere che invece delle somme dimandate nel bilancio del 1867 al capitolo 54 del bilancio ordinario ed al capitolo 17 del bilancio straordinario, ammontanti a 41,574,348 talleri e 2,292,131, venga accordato un totale fisso per una volta di 14,771,479 talleri. »

Il signor *Twesten* propone di diminuire il bilancio.

Il conte *Westarp* con molti dei suoi colleghi del partito conservatore propongono di votare il bilancio in massa.

Il signor *Lasker* dice che voterà il bilancio, ma sotto le riserve portate dalle proposte state presentate.

Il signor di *Roon* (ministro della guerra): Il Governo ed una gran parte della Camera non desiderano una discussione su principii lungamente contestati, discussione che non è nell'interesse nè del Governo, nè della Camera.

È vano il timore che adottando il bilancio della guerra si possano ritenere approvati i progetti di legge stati già da sette anni presentati dal Governo.

Il Governo non ritiene che adottato il bilancio siano sciolte tutte le questioni pendenti, abbenchè alcune siano così troncate, e non è duopo il dirlo, quali.

Quanto alla risoluzione proposta, essa riguarda la Camera, non il Governo; in alcuni punti essa si può accettare, in altri solleverebbe gravi obbiezioni; ma anche quando questi gravi punti venissero adottati, dalla Camera, non per questo il Governo crederà compromessa la sua opinione.

La proposta Wirchov accorda un credito straordinario al Governo che esso non può accettare; esso accetta con piacere le proposte Westarp e Knesebeck.

Il signor *Wirchow* insiste sul pericolo che vi ha che il ministro della guerra faccia dipendere dal bilancio della guerra l'organizzazione dell'esercito.

La proposta Virchow-Vaerst è respinta; il ministro della guerra dichiara di accedere alla proposta *Reichenheim*: « È accordata al Governo per l'amministrazione militare a titolo di spese permanenti per l'anno 1867 la somma di 45,574,348 talleri, 18,000,201 dei quali dovranno essere levati più tardi »

La Camera adotta la proposta Reichenheim.

— Il *Times* ha da Berlino, 10 dicembre:

Alcuni cittadini di Nassau e di Francoforte sono divenuti cittadini svizzeri per evadere la coscrizione prussiana. Il conte Bismarck si è rivolto alle autorità federali a Berna per averne il numero ed i nomi. Il governo federale ha risposto che la questione dei nuovi cittadini non lo riguarda e che è cosa sottoposta esclusivamente ai governi cantonali. E infatti non vi sono trattati che vietino alla Svizzera di concedere ai sudditi dei paesi circonvicini i diritti di cittadino.

La voce che gli ufficiali annoveresi fossero stati sciolti dal giuramento del Re Giorgio è manifestamente falsa ed è stata smentita officialmente.

Il Granduca d'Assia ha proibito la circolazione di un opuscolo che difende la unità germanica sotto gli auspici della Prussia. Siccome egli cederà al programma politico prussiano, almeno in una metà delle sue provincie, così la provocazione di questo atto è grande.

AUSTRIA. — I giornali di Vienna portano il testo dell'indirizzo all'Imperatore stato adottato dalla Dieta della Gallizia nella seduta del 7.

Eccone il brano più importante:

« Quando sarà il momento noi comincieremo con fiducia e speranza l'opera che V. M. ha voluto affidare ai rappresentanti dei diversi regni e provincie che costituiscono l'impero d'Austria, perchè noi siamo fermamente convinti che appena saranno compiutamente protetti i diritti e le storiche tradizioni dei paesi che formano parte della monarchia, diritti e tradizioni stati riconosciuti dal vostro proclama 20 ottobre 1860, e quando sarà pienamente soddisfatto il voto liberamente emesso dai legittimi rappresentanti dei vostri popoli, allora soltanto diverrà impossibile il ritornare al sistema di centralizzazione, che paralizzando le forze vitali dei popoli, minava ed infiacchiva allo stesso tempo tutto ciò che è forza dell'impero.

« In questo sistema sta la causa del nostro soffrire e delle calamità dello Stato. L'Austria deve essere forte e possente, ma la sua integrità non sarà protetta, la sua prosperità ed i suoi mezzi di difesa non si combineranno che a misura dello sviluppo dell'organizzazione autonoma dei paesi appartenenti alla Corona, e quando tutte le forze morali e materiali saranno appoggiate su basi istoriche e nazionali.

« Sappiamo quanto sia difficile il compito, ma forti della volontà da voi tante volte manifestata, noi aspetteremo con ferma speranza che i vostri magnanimi progetti vadano compiuti.

« .... Nella vostra profonda convinzione, noi troviamo, Sire, la persuasione che ci rafforza e ci consola; che in virtù della missione a lei assegnata dalla Provvidenza, e per la storica necessità, quando voglia sussistere e prosperare più che nol fece, l'Austria deve trovare nella sua interna organizzazione la più forte espressione del rispetto alla libertà, ed all'estero lo scudo della civiltà orientale, la protezione dei diritti delle nazioni, dell'umanità, della giustizia.

« Guidate dalla coscienza del loro proprio interesse, e dal sentimento inspirato dalla civiltà cristiana, le altre nazioni non soffriranno che l'Austria rimanga isolata nel compimento di quest'opera »

— La *Neue Freie Presse* dice che comincieranno quanto prima le trattative fra l'Austria e la Prussia per la revisione delle questioni commerciali e doganali.

I signori Delbruck e Philippsborn inviati, prussiani, erano aspettati il giorno 14 a Vienna.

BAVIERA. — L'*Agenzia Havas* ha da Monaco, 13:

Il ministro di Stato signor de Pfordten ha presentate le sue dimissioni al re; non si conosce ancora quale sarà la decisione regale.

A tal proposito il *Constitutionnel* dice essere voce che il principe di Hohenzollern possa essere incaricato del portafoglio degli affari esteri.

Si parla pure del signor Neumayer.

Il partito liberale reclama che venga rimpiazzato il ministro della giustizia e date le riforme state tante volte dimandate; riforme che portano sulla organizzazione dell'esercito, sulle leggi economiche, sulla costituzione della Camera dei pari e sulle scuole.

TURCHIA. — L'*Osserv. Triestino* ha le seguenti notizie da Costantinopoli:

L'*Impartial* di Smirne riferisce che 2 battaglioni di *redif*, i quali erano colà accasermati e dovevano essere spediti in Candia, vennero licenziati in questi giorni; dal che il mentovato giornale desume che le autorità imperiali considerano repressa l'insurrezione candiotta.

Il *Lev. Her.* però dice che a Costantinopoli si sta allestendo un grande piroscafo per imbarcarvi vettovaglie, munizioni e soldati alla volta di Canea, e che un altro battello a vapore, il quale doveva partire per Smirne, sbarca ora il suo carico, affin di recarsi nelle acque di Candia per dar la caccia al noto legno greco *Panhellenion*, che recò più volte impunemente soccorsi d'ogni genere agli insorti.

Alì Ben pascià, generale di divisione, comandante un corpo d'esercito in Candia, fu rimandato a Costantinopoli dal commissario imperiale.

Scrivono da Valona alla *Turquie* che 600 Albanesi irregolari si sono inscritti per recarsi in Candia e mettersi sotto gli ordini di Mustafà pascià, per tutelare l'ordine in quel paese.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Leggesi nella *Provincia* di Torino:

La coltivazione del riso per le mutate disposizioni della legge che la governa piglierà di certo maggiore sviluppo di estensione. È necessario però che gli agricoltori vadano cauti in questo tramutamento di colture per non trovare lo sperpero inutile del denaro e la rovina ove confidavano migliori prodotti. Non tutte le località e terreni si prestano alla coltivazione del riso e molte cautele debbono usarsi ed essere forniti di non comuni cognizioni per riuscire a bene. Non si deve, in una parola, procedere a casaccio, ma cercare di istruirsi in una materia, per molti tuttavia sconosciuta. Ben fece impertanto l'*Economia Rurale* nell'intraprendere la pubblicazione di un *Manuale del risicoltore* e di affidarne lo svolgimento al cav. chimico Garbasso, uno degli agricoltori pratici che onorano il Vercellese. Ne facciano loro pro i vecchi e nuovi risicoltori.

— A proposito di risicoltura riferiamo qui sotto il regolamento che il Consiglio provinciale di Torino adottò nella seduta del 12 corrente;

Art. 1. La coltivazione del riso non è permessa a distanza minore di metri 500 dagli aggregati di abitazioni aventi una popolazione maggiore di 150 abitanti.

La suddetta distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 2. Le distanze indicate nell'articolo precedente potranno venire modificate nei casi particolari in cui per considerazioni di pubblico interesse la Deputazione provinciale stimasse conveniente.

Dalle deliberazioni della Deputazione è ammesso il richiamo al Consiglio provinciale.

Art. 3. Ogni fondo coltivato a risaia dovrà:

1° Avere una ragione di presa d'acqua;

2° Essere sistemato in modo che l'acqua sia mantenuta in deflusso continuo comunque lento;

3° Essere disposto in guisa da rimaner asciutto al ritiro delle acque;

4° Aver assicurato il libero sfogo delle acque defluite, sì che non ne avvengano stagnamenti o rigurgiti.

Art. 4. I locali destinati all'abitazione od al ricovero di coloro che hanno ad attendere alla coltivazione delle risaie, debbono essere disposti e mantenuti in modo ad escludere dai medesimi ogni filtrazione di acqua e provveduti dell'uso di sana acqua potabile,

Art. 5. Le dimande di coltivazione a risaia dovranno essere presentate secondo apposito modulo ed avranno il corso portato dagli articoli 2 e 3 della legge.

Alla dichiarazione il ricorrente unirà quei documenti che crederà poter meglio dimostrare il concorso delle condizioni richieste.

Art. 6. Qualunque provvedimento in esecuzione del presente regolamento potrà essere rivocato per ragioni di pubblica igiene.

Art. 7. La coltura delle risaie può essere interdetta, se il coltivatore non adempia alle condizioni prescritte dal presente regolamento od a quelle che gli fossero state particolarmente imposte; senza pregiudizio dell'applicazione delle pene a tenore dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1866.

Art. 8. La distruzione di una risaia per qualunque causa ordinata avrà luogo subito dopo ritirato il raccolto pendente.

Il proprietario in questi casi non avrà azione per compenso od indennità.

Art. 9. I provvedimenti dell'autorità amministrativa nelle materie regolate dal presente avranno esecuzione ed effetto nei termini della legge 20 marzo 1865, e non porteranno pregiudizio a quei diritti pei quali la detta legge lascia aperto il richiamo all'autorità giudiziaria.

— La *Gazzetta di Torino* annunzia che « il Consiglio di direzione del canale di Suez trascelse il commendatore Luigi Torelli a membro della Commissione che deve nei primi giorni di gennaio procedere alla ispezione di quel gigantesco lavoro. »

— La Deputazione provinciale di Milano propose per eccezione un concorso di lire 1,000 al monumento Farini. Il Consiglio provinciale adottò nella seduta del 15 corrente la proposta a grandissima maggioranza.

— Togliamo dal *Giornale di Sicilia* i seguenti ragguagli intorno alla soscrizione da esso giornale promossa a favore dei soldati feriti e delle famiglie dei militari morti nei luttuosi casi di Palermo:

Le oblazioni raccolte a favore dei militari feriti e famiglie dei morti in combattimento ed in seguito a ferita, nelle luttuose giornate di settembre, diedero per risultato la somma di L. 8044, 52. Questa somma venne versata al comandante generale della divisione militare di Palermo, il quale nominava una Commissione presieduta dal signor maggior generale cav. Masi e composta: dal signor maggior generale cav. Schiaffino; dal signor maggior generale cav. Peyron;

dal signor maggiore generale cav. Adorni; dal consigliere municipale barone Anca e dal signor maggior cav. Caimi quale segretario, onde addivenire ad un equo riparto tra coloro che ne avessero diritto.

— Scrivono da Biella alla *Gazz. del Pop.* di Torino:

Domenica, 9 corrente, si festeggiò in questa nostra città l'inaugurazione della *Società di mutuo soccorso ed istruzione tra commercio ed arti belle di Biella e circondario.* Alle ore 11 e mezzo antimer. si cominciò la marcia alla cattedrale per la benedizione della bandiera, la quale era preceduta dalle rispettabili autorità locali, sia civili che militari, ed inclito presidio, tutti graziosamente intervenuti a rendere colla loro presenza più bella la festa. Facevan seguito a questi le rappresentanze delle Società consorelle del circondario, quella degli operai di Biella, e quelle di molte altre città del Regno, e ognuna accompagnata dallo stendardo dell'unione.

L'occhio investigatore ben s'accorse che c'era un vuoto in questa fraterna riunione; mancanza di ufficiali della guardia nazionale di Biella. Eravi soltanto come rappresentante della medesima il capitano sig. Paolo Amosso. L'ufficialità però del 44° fanteria deposito qui stanziata, tutta intervenne alla festa.

Dopo la funzione religiosa la comitiva si raccolse ad un fratellevole banchetto, dove l'onorevole sottoprefetto Botti e l'onorevole nostro sindaco avv. Tarino fecero conoscere nei loro discorsi quanto sia cara l'istituzione filantropica del mutuo soccorso ed istruzione testè fondata in questa città commerciale.

Alla sera, per cura della nuova Società, ebbe luogo nel teatro sociale, gentilmente ceduto dalla Direzione, un ballo di beneficenza che durò sino alle tre del mattino. Tutto ciò che la mano benefica volle mettere a favore delle famiglie povere sarà benedetto dal fratello sventurato.

— R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna (tornata del 25 novembre 1866):

Il segreterio comincia a dar lettura di alcune memorie del socio corrispondente D. Marcello Valgimigli sopra pittori faentini del secolo XVI. Primo dei quali Sigismondo Foschi, ricordato fra gli egregi pittori di Faenza dal Flaminio nella lettera al card. Pucci *De laudibus urbis faventinae*, e pure ignoto all'abate Zanoni e per ciò anche al Lanzi. Alle notizie onde il prof G. I. Montanari e il nostro socio cav. Giordani ispettore della Pinacoteca di Bologna illustrarono già, quegli una tavola dell'Assunzione dipinta dal Foschi nel 1522 che si vede in Solarolo, questi altri dipinti dello stesso artista che si conservano in Faenza e nella quadreria Hercolani di Bologna, il Valgimigli ha potuto aggiungere alcune probabili congetture, e ha raccolto da rogiti notarili del tempo qualche nuova notizia di altre opere sue oggi perdute e d'un suo fratello pure pittore, non che della famiglia Foschi. Seguita il Valgimigli discorrendo di Cristoforo Lanconcelli, una cui tavola si serba pur nella raccolta Hercolani: un atto notarile del 7 agosto 1528 dà il più lontano cenno di lui; un secondo ne ferma la morte al 1553; altri porgono pochi altri particolari su la famiglia di lui e le opere.

GIOSUÈ CARDUCCI *segr.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Si annunzia che per concerti presi coll'amministrazione postale, incominciando col primo giorno dell'anno prossimo, sarà esteso il servizio dei vaglia telegrafici agli uffici delle principali città della Venezia.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Civitavecchia, 15.

La corvetta americana *Savatara* è partita; credesi diretta per Malta.

È partito il trasporto francese *Vienne* carico di materiale. Aspettasi il *Mogador*.

Roma, 16.

È arrivato il conte di Sartiges, ambasciatore di Francia.

Berlino, 16.

Il Re di Sassonia è atteso questa sera a Berlino.

Parigi, 17.

Si ha da Nuova York in data del 4: La parte del messaggio di Johnson che tratta del Messico dice: « Il Governo francese ci ha ripetutamente assicurato che lo sgombero del Messico avrà luogo nella ventura primavera e che la Francia adotterà allora verso il Messico quell'attitudine di non intervento, che fu tenuta dagli Stati Uniti. È da credersi che dopo tale sgombero non vi sarà più alcun motivo di divergenze tra la Francia e l'America. Trattandosi vivamente della causa della libertà, ci parve che fosse nostro dovere di adoperare la nostra influenza onde ristabilire nel Messico in guisa permanente un Governo locale repubblicano. »

Nuova York, 15.

Il Congresso accordò il diritto di suffragio ai negri del distretto di Columbia.

Cotone 34.

TEATRI

TEATRO LA PERGOLA — Riposo.

Nella stagione di carnevale-quaresima 1866-1867, che avrà principio il 26 dicembre e proseguirà fino al 30 aprile, si rappresenteranno non meno di cinque opere in musica, fra le quali la grandiosa opera-ballo *L'Ebrea*, del maestro Halévy; e l'opera comica, nuova per l'Italia, *Fra Diavolo*, del maestro Auber. — Si rappresenteranno pure non meno di due grandi balli, il primo dei quali *Fiammella*, del coreografo Pasquale Borri.

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Bellotti-Bon rappresenta: *Un vizio di educazione.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 15 dicembre 1866, ore 8 ant.

Continuò lieve l'abbassamento del barometro nel settentrione, ed invece abbassò di 8 e 9 mm. nel mezzogiorno. Le pressioni erano ieri molto sotto la normale: nella serata avvenne il massimo abbassamento nelle stazioni del nord. Ad Aosta, Moncalieri, a Firenze già sappiamo che il barometro comincia a rialzare. Mare generalmente mosso, pioggia qua e là, e forti venti di ponente e di libeccio.

Una seconda burrasca già attaccava ieri mattina le coste occidentali d'Inghilterra; il barometro era sceso a 731 mm. a Nairn.

La pressione diminuì rapidamente anche nelle coste del golfo di Guascogna, dove il mare è grosso, e nel nord e nel centro d'Europa. Però a Cracovia già avvenne un rapido innalzamento di 14 mm. e anche a Nairn il barometro già si è innalzato di 10 mm.

Seguitano le due grandi correnti, equatoriale e polare, ad avvicendarsi: dura la stagione incerta e burrascosa con tendenza a ristabilirsi; ed è probabile che il vento giri a maestro e a greco.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 15 dicembre 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 746, 5	mm 743, 5	mm 751, 2
Termometro centigrado	8, 5	12, 0	9, 0
Umidità relativa	87, 0	66, 0	75, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno e nuvoli
Vento direzione / forza	O debole	O debole	NO quasi for.

Temperatura { massima + 14 0 / minima + 6 8 }

Minima nella notte del 16 dicembre + 6,5.

Segue **ELENCO N° 24** delle Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
124	Boncagni Vincenzo	12 ottobre 1834 - Valcimarra	ex-postiglione alla stazione posta-cavalli di Valcimarra	Pontificia 3 aprile 1852	16 settembre 1865	287 28	1 luglio 1865	
125	Nuzzi Carlotta	30 gennaio 1833 - Urbino	figlia orfana di Paolo già maresciallo nei carabinieri pontificii in ritiro	30 gennaio 1822 16 aprile 1844	id.	272 80	20 febbraio 1865	durante lo stato nubile.
126	Bilotta Rocco	24 novembre 1819 - Catanzaro	già sottot. nella Casa R. inv. e comp. vet. di Napoli	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	1020 »	1 luglio 1865	
127	Garnero Giuseppe	4 ottobre 1808 - Osasco (circond. di Pinerolo)	ex- soldato nella Casa R. inv. e comp. vet. d'Asti	id.	id.	306 »	26 id.	
128	Paradiso Giuseppe	21 ottobre 1803 - Sarconi	sergente nella Casa R. invalidi	id.	id.	565 »	16 aprile 1865	
129	Lazzara Vincenzo	27 luglio 1818 - Monte S. Giuliano (Trapani)	ex-caporale nella Casa R. inv. e comp. vet. d'Asti	id.	id.	432 »	1 agosto 1865	
130	Di Cannullo Domenico	2 febbraio 1816 - Colle d'Anchise (circ. di Campobasso)	id.	id.	id.	448 »	id.	
131	Mercurio Paolo	15 febbraio 1822 - Napoli	sottotenente id. di Napoli	id.	id.	1020 »	1 luglio 1865	
132	Nardelli Vincenzo	15 settembre 1846 - Napoli	ex-soldato nel 7° regg. fanteria	id.	id.	300 »	28 giugno 1865	
133	Riva Annibale	4 aprile 1838 - Castel Ponzone (circond. di Casalmaggiore)	id.	id.	id.	300 »	id.	
134	Bertuzzi Nicolò	10 sett 1840 - Ospedale monacale	soldato di fanteria	id.	id.	666 66	id.	
135	Giannetti Jacopo	13 aprile 1812 - Talla	appuntato nei R. carabinieri	id.	id.	495 »	20 maggio 1865	
136	Tapparelli Raffaele	6 marzo 1814 - Pisa	già magazziniere delle privative	14 aprile 1864	id.	852 »	15 agosto 1864	
137	Nicola Luigi	15 febbraio 1809 - Gambolò	già ricevitore doganale a Livorno	Patenti Sarde 25 marzo 1822	id.	1413 89	1 giugno 1865	
138	Fragrano Michele Vincenzo	26 aprile 1811 - Napoli	sottotenente in aspettativa	27 giugno 1850	id.	967 50	1 luglio 1864	
139	Scagliotti Giovanna Maria	9 agosto 1828 - Casale	ved. del vivandiere nel 7° regg. fant. Riotto Carlo	id.	id.	100 »	3 dicembre 1864	durante vedovanza.
140	Vaggelli Maria Enrichetta	30 luglio 1841	orfane del pensionato Giovanni Vaggelli	Toscana	id.	166 60	20 settembre 1861	durante la minore età e col diritto di accrescere fra loro.
	Id. Maria Antonietta	25 ottobre 1846 - Firenze	ved. del pensionato Vaggelli passata a seconde nozze	22 novembre 1849				
141	Viscontini dott. Giovanni	5 novembre 1800 - id.	già cancelliere del soppresso Ordine di Santo Stefano	id.	id.	211 68	1 aprile 1864	
142	Cottini Francesco	25 dicembre 1836 - Brescia	luogotenente nel regg. Lancieri di Novara	25 maggio 1852	id.	562 50	7 maggio 1865	per anni 4.
143	Langer Luigi	2 giugno 1826 - Parma	luogotenente nello stato magg. delle piazze presso il comando milit. del circondario di Pavia	id.	18 id.	562 50	4 id.	assegno per anni 9 e mesi 6.
144	Senotto Domenico	4 febbraio 1812 - Napoli	marinaro di 1ª classe nel Corpo R. Equipaggi della marina militare	11 luglio 1852 26 marzo 1865	id.	331 20	1 luglio 1865	
145	Bry Filippo	29 luglio 1802 - Bergamo	capitano al servizio della Repubblica Veneta	27 giugno 1850 30 giugno 1861 27 novembre 1864	id.	1900 »	1 id. 1861	
146	Cirigliano Giuseppe	21 luglio 1812 - Stigliano	caporale nella Casa R. inv. e comp. vet. di Napoli	27 giugno 1850	id.	220 »	1 dicembre 1864	
147	Pinetti Providenza	13 giugno 1812 - Palermo	ved. di Passarelli Francesco già furiere maggiore nelle compagnie veterani	id.	id.	122 62	25 novembre 1864	durante vedovanza.
148	Grifoni Fortunata	3 maggio 1846 - Tridosso	figlia del dott. Leonardo Grifoni, già cancelliere, e di Angiola Fournier passata a seconde nozze	Toscana 22 novembre 1849	id.	252 »	5 febbraio 1865	id.
149	Piazza Pietro	1 aprile 1800 - Vezzano	guardia campestre	Parmense 2 luglio 1822	id.	409 79	20 marzo 1865	lire 21 82 a carico dello Stato e lire 387 97 a carico del comune.
150	Poma Carolina	2 luglio 1827 - Milano	vedova di Filippo Camisana già maestro di calligrafia, passata a seconde nozze con Villa Giacomo	Dirett. austriache	id.	1037 01	—	per una sola volta
151	Petrucelli Rosa	18 novembre 1814 - Moliterno	ved. con prole di Nicola Farenga, brig. dog. sedentario	13 maggio 1862	id.	360 »	24 agosto 1864	durante vedovanza.
152	Bruni Anna Virginia	28 agosto 1854 - Viadano	figlia minorenne del fu Giovanni Bruni ex-custode carc.	Dirett. austriache	id.	259 26	2 ottobre 1864	fino al raggiungimento dell'età normale.
153	Guermani Paolo	4 febbraio 1796 - Bologna	già applicato di segreteria mandamentale	14 aprile 1864	id.	490 »	1 luglio 1865	
154	Ziveri Luigi	5 maggio 1824 - Parma	già guardia doganale comune di terra	13 maggio 1862	id.	165 »	1 aprile 1865	
155	Magnoli Giuseppe Antonio	3 febb. 1805 - Antonimina (Calabria Ultra I)	già brigadiere doganale attivo di terra	id.	id.	630 »	1 giugno 1864	
156	Esposito Giovanna	23 febbraio 1837 - Napoli	ved. dell'ex-brig. dog. sedentario Pietro Campagna	id.	id.	80 »	22 marzo 1865	durante vedovanza.
157	Minocchio Carlo	4 marzo 1808 - Torino	già segr. di 1ª cl. nel Ministero d'istruzione pubblica	14 aprile 1864	id.	2550 »	1 maggio 1865	
158	Pulici Michelangelo Maria	29 settembre 1806 - Paternò	ex-sergente nella Casa R. inv. e comp. vet. di Napoli	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	485 »	16 luglio 1865	
159	Castagna Raffaele	1 luglio 1801 - Capua	già commesso doganale in disponibilità	Decreto borbon. 3 maggio 1816	id.	918 »	1 giugno 1865	
160	Renzullo Raffaele	15 dicembre 1803 - Ariano	già 1° sergente maniscalco	id.	id.	306 »	1 id. 1861	
161	Liquori Elisabetta	24 dic. 1810 - Pomigliano di Stella	ved. con prole di Lauro Aniello già guardia com. di terra	13 maggio 1862	id.	82 50	1 maggio 1865	id.
162	Capuani Michele	9 aprile 1813 - S. Bartolomeo (Capitanata)	già sottotenente nello sciolto esercito napoletano	26 marzo 1865	id.	306 »	1 giugno 1865	
163	Cheli Benedetto	17 aprile 1787 - Napoli	ex-maggiore id.	id.	id.	2550 »	1 gennaio 1865	
164	Bongarzone Raffaele	11 agosto 1811 - id.	già 1° tenente id.	id.	id.	816 »	id.	
165	Soave Ottone	10 novembre 1825 - Acqui	già guardia doganale comune attiva di terra	13 maggio 1864	id.	165 »	16 giugno 1865	
166	Fournier Angiola	30 maggio 1823	vedova di Leonardo Grifoni già cancelliere a S. Sepolcro	22 novembre 1849	id.	504 »	21 dicembre 1864	id.
167	Grifeo conte Francesco	5 luglio 1821 - Berlino	già consigliere di prefettura	11 ottobre 1863	20 id.	743 75	10 ottobre 1864	
168	Mauzilli Enrico	26 febbraio 1820 - Napoli	già capo musica nella legione ausiliaria ungherese	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	545 »	16 luglio 1865	
169	Pinto Michele Arcangelo	17 novembre 1815 - Diana di Salerno	già brigadiere doganale	13 maggio 1862	id.	420 »	16 marzo 1865	
170	Pesante Gaetano	13 ottobre 1844	figli orfani minorenni di Pesante Pasquale, già nocchiere in ritiro, e della Vallono Lucia	20 giugno 1851	id.	210 »	14 ottobre 1864	durante minorità e nubilità.
	Id. Giovanna	22 febbraio 1847						
	Id. Giuseppe	31 ottobre 1850 - Castellammare						
171	Frau Antonio	3 marzo 1820 - Cagliari	già sottotenente nello stato maggiore delle piazze	27 giugno 1850	id.	787 50	16 aprile 1865	
172	Giordano Ferdinando	3 ottobre 1811 - Salerno	già capitano id.	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	1970 »	1 agosto 1865	
173	Liberatore Francesco	6 luglio 1805 - Lanciano	già controllore in disponibilità	11 ottobre 1863	id.	850 »	16 ottobre 1864	
174	Marrocco Dionisio	17 luglio 1833 - S. Mauro Cilento	già impiegato telegrafico del soppresso Corpo telegrafico aereo in Napoli	id.	id.	85 »	1 ottobre 1864	
175	Casella Michelangiolo	28 luglio 1817 - Sommoeca	già caporale nella Casa R. inv. di Napoli e comp. vet.	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	381 »	6 luglio 1865	
176	Calderajo Saverio	19 gennaio 1807 - Terranova	ex-sergente id.	id.	id.	565 »	16 id.	
177	Bonelli Francesco	27 febbraio 1804 - Chiaromonte	già custode pesatore di 2ª classe nel macino di Sicilia	11 ottobre 1863	id.	127 50	16 ottobre 1864	
178	Sciacco Raffaele	24 ottobre 1821 - Chiaromonte	già custode pesatore del macino	id.	id.	127 50	id.	
179	Molledo Luigi	17 marzo 1813 - Potenza	già segretario di prefettura	14 aprile 1864	id.	1617 »	1 febbraio 1865	
180	Manganaro Giuseppe	5 novembre 1810 - S. Cataldo	già sostituto segretario di mandamento	id.	id.	733 »	—	per una sola volta.
181	Allione cav. Giorgio	14 ottobre 1801 - Torino	già sotto segretario del Consiglio di Stato	id.	id.	2777 »	1 luglio 1865	
182	Allason cav. Ilario	1 gennaio 1802 - id.	id.	id.	id.	2534 »	id.	
183	Pieri Felice	11 marzo 1801 - Montecolognola	agente subalterno presso la dogana di Ancona	id.	id.	628 »	1 maggio 1865	
184	Cavarocchi Michele	5 settembre 1813 - Giulia	già segretario di 2ª classe nelle prefetture	id.	id.	3022 »	—	id.
185	Criscuolo Filippo	9 agosto 1811 - Napoli	già segretario di 4ª classe presso la Direzione del tesoro in Napoli	id.	id.	1776 »	1 maggio 1865	
186	Bertolotti Carolina	12 luglio 1805 - Milano	già operaio nella manifattura tabacchi in Milano	R Patenti 25 marzo 1822	id.	222 53	1 dicembre 1864	
187	Locatelli Innocente	8 gennaio 1806 - id.	id.	id.	id.	576 »	1 gennaio 1865	
188	Albinati Carolina	11 aprile 1806 - Tradate	id.	id.	id.	576 »	id.	
189	Veggetti Teresa	9 agosto 1803 - Milano	id.	id.	id.	576 »	id.	
190	Santaniello Maria Nunzia	25 marzo 1799 - Napoli	ved. del commesso di ospedale Giuseppe Chiantarelli morto in ritiro	3 maggio 1816	id.	272 »	11 marzo 1865	
191	Buccella Maddalena	25 novembre 1799 - id.	ved. del garzone della R. cavallerizza di Casa R. di Napoli Girosi Francesco morto al ritiro	Decreto 6 luglio 1817	id.	85 »	31 id.	durante vedovanza.
192	Martoglia Domenico	15 febbraio 1803 - Palermo	già brigadiere sedentario	13 maggio 1862	21 id.	720 »	1 settembre 1864	
193	Lipari Giuseppina	19 novembre 1815 - Trapani	ved. di Domenico Martoglia già brigadiere sedentario morto in attività di servizio	id.	id.	360 »	30 ottobre 1864	id.
194	Sarri Giuliano	26 settembre 1811 - Cortona	sotto agente in disponibilità dell'ex-fattoria di Bettolle in Val di Chiana	22 novembre 1849	id.	1113 95	1 luglio 1865	
195	Rota Marianna	24 dicembre 1786 - Parma	ved. del cav. Bellini Filippo, già direttore delle manifatture dei tabacchi in Parma, pensionato	Parmense 2 luglio 1822	id.	1000 »	20 id.	id.
196	Fortunati Stefana	25 luglio 1803 - id.	vedova di Boldi Giuseppe, già controllore nella cessata Amministrazione delle contribuzioni dirette nelle provincie parmensi, pensionato	id.	id.	292 44	29 giugno 1865	id.
197	Bertani Giuseppe	25 febbraio 1812 - Carpi	già nunzio presso l'ufficio d'istruzione a Modena	12 febbraio 1806	id.	198 »	—	per una sola volta.
198	Vaccari Gabriele	29 gennaio 1795 - Bagazzano	già revisore nel sopp. uff. di revisione gen. di Modena	id.	id.	1600 »	1 luglio 186[illegible]	
199	Pierdica Lucia	22 marzo 1791 - Poggio	vedova di Giuseppe Fabiani già finanziere di marina pensionato	Leggi Pontificie 1 maggio 1828 28 giugno 1843	id.	85 12	16 dicem[illegible] ...bre 1864	durante vedovanza.
200	Stella Vincenzo	24 novembre 1807 - Lanciano	già soldato negli invalidi	7 febbraio 1865	13 id.	312 »	11 settembre 1864	

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione compartimentale del Tesoro di Bologna

Conformemente alle disposizioni degli articoli 178 e 179 del regolamento approvato col R. decreto del 25 agosto 1863

Si notifica che il titolare del sottodescritto deposito, allegando la perdita della corrispondente polizza, ha domandato a quest'Amministrazione che, previe le formalità prescritte, gliene venga rilasciato il duplicato.

Si diffida chiunque possa averci interesse che sei mesi dopo la prima delle tre pubblicazioni del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascierà il richiesto duplicato, e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Categoria del deposito	Numero dell'iscrizione	Designazione del depositante avente causa al deposito	Capitale depositato
Amministrativo	649 in data 19 marzo 1864	Avv. Agnoli Angelo, quale mandatario della Società concessionaria delle Ferrovie Romane, per prezzo d'espropriazione di un fondo denominato *Pesci*, in Ozzano, a credito della contessa Tinti Massei Catterina fu Francesco.	332 38

Bologna, addì 14 novembre 1866.

Il capo d'ufficio
A. MATTIOLI.

V° per l'Amministratore
Il 1° segretario della Direzione del Tesoro
Gallurro.

3105

LOCANDA DELL' UNIVERSO

Corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi.

M. Stignani, avendo partecipato all'amministrazione del Grand Hôtel-du-Louvre a Parigi, ha consacrato al suo nuovo stabilimento ogni cura desiderabile sotto il rapporto del lusso, del confortevole, della cucina e del servizio.

Questo magnifico stabilimento, composto di 140 camere tutte nuovamente mobiliate, ha la sua posizione sopra ad Arno e sopra un superbo giardino appartenente alla locanda.

Grandi e piccoli appartamenti.

Camere da 3 franchi.

Tavola rotonda — Sala da trattoria, da lettura e da bigliardo — Omnibus della locanda all'arrivo di tutti i treni. 3333

AVVISO.

Il sindaco del comune di Porta al Borgo, circondario di Pistoia, fa noto al pubblico:

Che sono vacanti due posti di levatrice nelle sezioni comunali di Capo di Strada e Sammummè, con l'annua provvisione di lire 200 ciascuna.

Coloro che volessero concorrervi dovranno presentare, dentro un mese da oggi alla segreteria comunale le loro domande redatte in carta da bollo, corredate dei certificati di nascita e della matricola.

Dall'uffizio comunale di Porta al Borgo.

Li 13 dicembre 1866.

3399 *Il Sindaco*

AVVISO.

Il sindaco del comune di Porta al Borgo, circondario di Pistoia, fa noto:

Essere aperto il concorso al vacante posto di segretario comunale a cui è annesso l'annuo stipendio di lire 1,680.

Chiunque voglia concorrervi dovrà far pervenire dentro 30 giorni da oggi, franche di porto, a questo uffizio comunale le sue istanze redatte in carta da bollo, corredate del diploma di idoneità e degli altri documenti indicati nella legge 20 marzo 1865 e successivo regolamento 8 giugno anno detto.

Dall'uffizio comunale di Porta al Borgo.

Li 13 dicembre 1866.

3400 *Il Sindaco*

BANDO.

Nominati con sentenza 12 corrente mese di dicembre dal tribunale di commercio in Milano i sindaci definitivi del fallimento della Società anonima denominata *Cassa Sociale di Prestiti e Risparmi* con sede centrale in questa città nelle persone dei signori notaio dottore Vincenzo Strambio, ragioniere Marco Formentini ed Augusto Bariola, e, per rinuncia di quest'ultimo, con sentenza del successivo giorno 14 il signor Angelo Molina, il sottoscritto rende noto quanto segue:

Primo. Che dovranno depositarsi in questa cancelleria, o rimettersi ai sunnominati sindaci i titoli di credito accompagnati da una nota in carta filigranata con bollo da una lira indicante la somma di credito:

a) dai creditori o procuratori abitanti in Milano e nel comune dei Corpi Santi respettivamente entro giorni 20, 22.

b) dai creditori o mandatari residenti nella giurisdizione della Corte d'appello in questa città entro giorni 25.

c) dai creditori o rappresentanti che dimorano in giurisdizioni limitrofe a questa Corte d'appello entro giorni 30.

d) dai creditori od aventi mandato domiciliati nel Regno e nelle giurisdizioni non limitrofe a questa Corte d'appello entro giorni 35.

Secondo. Che la verificazione dei crediti prescritta dall'articolo 602, Codice di commercio, avrà principio e sarà continuata senza interruzione in altra delle sale d'udienza di questo tribunale alla presenza del giudice delegato alla procedura signor cavaliere dottore Angelo Villa Pernice come in appresso:

Pei creditori o procuratori di Milano
il di cui cognome cade sotto le lettere A, B, nel dì 17 genn. 1867, ore 11 ant.
» » C, D, E, detto 18, id. id.
» » F, G, H, I, J, L, detto 19 id. id.
» » M, N, O, detto 21 id. id.
» » P, Q, R, detto 22 id. id.
» » S, T, U, V, Z, K, X, Y, W, detto 23 id. id.

Pei creditori o procuratori del comune dei Corpi Santi nel giorno 24 gennaio 1867, ore 11 antimeridiane.

Pei creditori o procuratori nella giurisdizione di questa Corte d'appello il di cui cognome cade sotto le lettere A, B, nel dì 25 genn. 1867, ore 11 ant.
» » C, D, detto 26 id. id.
» » E, F, detto 28 id. id.
» » G, H, I, J, L, detto 29 id. id.
» » M, N, O, detto 30 id. id.
» » P, Q, R, detto 31 id. id.
» » S, T, U, V, Z, K, X, Y, W, detto 1° febb. id

Pei creditori o procuratori nelle giurisdizioni limitrofe a questa Corte d'app. il di cui cognome cade sotto le lettere A, B, nel dì 4 febb. 1867, ore 11 ant
» » C, D, detto 5, id id.
» » E, F, detto 6, id. id.
» » G, H, I, J, L, detto 7, id. id.
» » M, N, O, detto 8, id. id.
» » P, Q, R, detto 9, id. id.
» » S, T, U, V, Z, K, X, Y, W, detto 11, id. id.

Pei creditori o procuratori residenti nel Regno e nelle giurisdizioni non limitrofe a questa Corte d'appello
il di cui cognome cade sotto le lettere A, B, nel dì 12 febbraio 1867, ore 11 ant.
» » C, D, detto 13, id. id.
» » E, F, detto 14, id. id.
» » G, H, I, J, L, detto 15, id id.
» » M, N, O, detto 16, id. id.
» » P, Q, detto 18, id. id.
» » R, S, detto 19, id. id.
» » T, U, detto 20, id. id.
» » V, Z, K, X, Y, W, detto 21, id. id.

Terzo. Che i procuratori dovranno esibire il mandato conforme anche alle disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e registro, notandosi, a scanso di dubbiezza e di pregiudizio, che, qualora non fosse *speciale per l'atto di verificazione*, deve essere registrato a termini dell'articolo 82 della tariffa annessa alla legge 14 luglio 1866 e relativa osservazione.

Quarto. Che essendosi la fallita Società affrancata dalle tasse di bollo e di registro non occorre che i libretti sieno sottoposti a quelle tasse.

Il presente sarà inserito tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* e in quella ufficiale di Milano *La Lombardia*, e dall'ultima inserzione decorreranno i suddetti termini per l'insinuazione.

Milano, dalla cancelleria del tribunale di commercio il giorno 15 dicembre 1866.

Il cancelliere
ANGHINELLI

3422

L'ECONOMIA RURALE

3405

LE ARTI ED IL COMMERCIO (vol. 10°) - REPERTORIO D'AGRICOLTURA (vol. 71)

Continuerà nel 1867 le sue pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Prezzo dell'abbonamento *anticipato* pei 24 fascicoli uscenti il 10 ed il 25 di ogni mese L. 12 per tutta Italia.

Detti fascicoli saranno di 32 a 48 pagine con vignette illustrative formanti un volume annuo di non meno di 1000 pagine.

Indirizzo: Torino, piazza Castello, n° 16. *Affrancare.*

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA.

In Carpignano Sesia (Novara), di una popolazione riunita di 2123 abitanti, è vacante la condotta medico-chirurgica per l'universalità degli abitanti coll'annuo stipendio di lire duemila.

Il paese è provvisto di un flebotomo condotto.

Gli aspiranti faranno pervenire al sindaco la loro regolare domanda entro un mese da oggi, franca di porto.

Carpignano Sesia, 15 dicembre 1866.

Il Sindaco
CERRUTI.

3418

ESTRATTO DI DECRETO
della Regia Prefettura della provincia di Pisa.

IL PREFETTO

Omissis, etc.

Decreta:

Il fondo pertinente al signor Volterri Roberto posto fuori la Porta Fiorentina della città di Volterra, contemplato nel progetto dell'ingegnere signor Gaetano Guerrieri in data 2 marzo 1865, della misura di ari 31 e centiari 32 distinto al catasto dalla particella di n° 1595 della sezione V, è dichiarato espropriato in favore del municipio di Volterra, il quale è conseguentemente autorizzato ad occuparlo per la costruzione di un pubblico ammazzatoio, ed a termini di legge.

L'indennità dovuta al proprietario espropriato, già stata depositata nella Cassa Forte del Monte Pio di Volterra, rimane come di diritto fissata nella somma di lire 3547 60, salvo l'esperimento dei diritti accordati dalla legge all'espropriato medesimo, ed ai terzi.

Pisa, li 7 dicembre 1866.

Per il prefetto
firmato: COSTANTI.

Per spedizione autentica, che collazionata concorda col suo originale esistente nella segreteria dell'uffizio comunale di Volterra, da cui viene rilasciata.

Questo dì 15 dicembre 1866.

Il segretario comunale
firmato: Dott. LODOVICO RUGGIERI.

Per copia conforme salvo, ecc.

3423 Dott. LUIGI BONICHI, proc.

3421 **AVVISO.**

Il tribunale civile di Milano con provvedimento in data 24 febbraio 1866, sull'istanza di Camilla e Teresa Casiraghi ordinava assumersi informazioni sull'assenza di Francesco Casiraghi, domiciliato nel comune dei Corpi Santi di Milano, e ne commetteva gli esami al signor pretore del Mandamento VIII di Milano.

AVV. ALESSI.

3419 **IL SINDACO**
della città e comune di Lucca

Inerendo al disposto dell'articolo 13 della notificazione in data 27 agosto 1859

Notifica:

Nel giorno di mercoledì 2 gennaio prossimo, alle ore undici antimeridiane, nella sala del palazzo civico, sarà proceduto alla estrazione delle nove cartelle dell'imprestito comunale da ammortizzarsi nel secondo semestre dell'anno cadente, come dal prospetto annesso alla precitata notificazione.

Lucca, dal palazzo civico.

Li 15 dicembre 1866.

3420 **AVVISO D'ASTA.**

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile di Pistoia rende pubblicamente noto che, attesa la mancanza di offerenti anche al secondo incanto il dì 29 novembre prossimo passato dei beni espropriati a danno dei signori Gaetano e Giuseppe padre e figlio Vivaldi, del comune di Porta San Marco, sulle istanze del signor dottor Vincenzo Borghi di questa città, il tribunale con suo decreto del 29 novembre detto ha ordinato che un terzo incanto dei beni stessi avrà luogo alla udienza del dì 31 dicembre corrente, a ore 10 antimeridiane, con un secondo sbasso del 10 per cento, e così per Ln. 12,676 19 il primo lotto già stimato Ln. 15,649 60; per Ln. 6,862 98 il 2° lotto, già stimato Ln. 8,472 80; e per Ln. 3,259 44 il terzo lotto, già stimato Ln. 4,024, colle condizioni di di che nel bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* de' 17 e 27 settembre 1866 di numeri 256 e 266.

Li 14 dicembre 1866.

Il cancelliere
RAZZETTI.

3426 **AVVISO.**

Il sottoscritto inabilitato dal regio tribunale civile e correzionale di Montepulciano con sentenza del ventisei maggio 1866, con l'assistenza del sottoscritto e mandatario, rende pubblicamente noto che, in virtù del pubblico istrumento del dì 22 novembre scorso a rogito di ser Innocenzio Brugi notaro residente in questa città, e registrato nel dì 24 detto nominava in amministratore generale del suo patrimonio e procuratore e mandatario il signore Niccola Cepparri possidente domiciliato in questa città; e mediante un assegno mensile stabiliva che la sua moglie Adele Pilacci fosse tenuta a supplire alle spese tutte occorrenti al mantenimento della famiglia; ed in conseguenza tutti quegli che potessero avere avuto interessi con il sottoscritto a tutto il dì ventidue novembre milleottocentosessantasei, dovranno rivolgersi al signor Niccola Cepparri; quindi esso Niccolò Pilacci dichiara che non sarà per riconoscere qualunque siasi debito e operazione patrimoniale posti in essere dopo il 22 novembre ridetto; inquantochè coll'atto sopracitato ha inteso spontaneamente e di propria volontà di spogliarsi di qualunque siasi facoltà, che la legge accorda all'inabilitato; e contemporaneamente ha incaricato il signore Niccola Cepparri di rappresentarlo nella duplice qualità di curatore, mandatario e amministratore generale in tutto e per tutto e per ogni fine ed effetto di ragione.

Montepulciano, 14 dicembre 1866.

NICCOLÒ PILACCI.
NICCOLA CEPPARRI ne' nomi.

3303 **DIFFIDAMENTO.**

Si diffida il pubblico di non accettare una dichiarazione di pagamento del tesoriere del municipio di Firenze, staccata da registro a matrice, stampata in carta bleu, portante il numero 11 d'ordine, 292 di ruolo, e rilasciata a favore di Angelo Francesco per la prima rata della quota di lire novecento, imprestito nazionale, relativa alla sottoscrizione suppletiva, aperta dal detto municipio, e ciò a seguito dello smarrimento della detta dichiarazione, ed in ordine alla deliberazione della onorevole Giunta municipale di Firenze, presa nella adunanza del dì 28 novembre 1866.

Li 6 dicembre 1866.

3424 **AVVISO.**

È diffidato il pubblico di non accettare una dichiarazione di pagamento del tesoriere del municipio di Livorno di n° d'ordine 415 numero del ruolo 850 rilasciata a favore di Enrico Bini *quondam* Domenico della quota di lire italiane 446 50 per la prima rata imprestito nazionale valore nominale di lire italiane 1900 00 e ciò a seguito dello smarrimento di detta dichiarazione.

SOCIETÀ ANONIMA
PER GLI OMNIBUS DELLA CAPITALE D'ITALIA

AUGUSTO SARDÈ nella infrascritta sua qualità annunzia:

Che mediante R. Decreto del 12 novembre p. p. comunicato il 19 detto a tenore della deliberazione emessa dall'assemblea generale degli azionisti della **Società anonima degli Omnibus per la Capitale d'Italia**, costituita in Firenze col pubblico istrumento de' 7 marzo 1866, rogato Mazzoni (registrato a Firenze con lire 270 da Maffei), vennero concesse le seguenti autorizzazioni:

1. Che la società medesima potesse assumere il titolo: *d'Impresa Generale degli Omnibus per la Capitale d'Italia.*

2. Che si emettessero le appresso nuove serie d'azioni, e cioè:

La seconda serie in n° di 120 azioni, e la terza serie in n° 260 azioni di L. 500 ciascuna, elevando in tal guisa il numero delle azioni da 120 a 500 e il capitale sociale da L. 60,000 a L. 250,000.

Annunzia finalmente che per deliberazione dell'assemblea generale di detta Società in data del dì 11 dicembre corrente vennero nominati all'ufficio di amministratori e di direttore, i seguenti individui, e cioè:

A consiglieri i signori

Cav. Giuseppe Cerboni — Celestino Monari — Ranieri Bonaccorti — Giuseppe Pucci — Dario Del Vivo — Giuseppe Pini — Leopoldo Roberto Rafanelli. — A supplenti: Tito Giuliani e Andrea Biagini — A direttore il sottoscritto.

Firenze a dì 16 dicembre 1866.

Il direttore della Società
SARDÈ.

3427

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA